



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del  
assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **XXXX /2024** RCL promossa

da

**XXXXX XXXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv.  
ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E)  
; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI  
(RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ;  
MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L)

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588),  
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F.  
80015150271), con il patrocinio dell'avv. XXXXX XXXXX

**Motivi della decisione**

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte  
nei termini di seguito precisati.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio  
pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente





nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto.

La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

Il principio enunciato è integralmente condiviso dal giudicante. Invero, il parametro della "non discriminazione" impone all'interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato, a condizione che la diversificazione del trattamento sia ragionevolmente giustificata.

Fatta questa premessa, ritiene il giudicante che certamente la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal "bonus docenti", al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato; laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni, per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuaria, ma duratura, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.

La ricorrente ha provato di avere svolto incarichi conformi ai parametri fissati dalla S.C. in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ed è attualmente inserita nel sistema scolastico.





La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:

Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora "interni" al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Pertanto, alla luce dell'intervento nomofilattico della Cassazione sopra menzionato, devono essere disattese le domande della ricorrente nella parte in cui si chiede la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.





L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.550,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 27 novembre 2024





IL GIUDICE  
XXXXXX XXXXX

